

# GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI  
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

CESARE PINELLI

Identità, diritti, democrazia:  
relazioni difficili ma necessarie

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

*online first*  
*13 febbraio 2023*

# Identità, diritti, democrazia: relazioni difficili ma necessarie

## Sommario

1. Propositi. 2. Chi parla di identità? 3. La dicotomia natura/cultura e la funzione del legislatore. 4. La risposta della giurisprudenza costituzionale. 5. Conseguenze dell'antipaternalismo integrale. 6. Le pretese escludive di definizione dell'identità. 7. Il ruolo del diritto fra ossessioni identitarie e regressioni costituzionali.

## Abstract

L'autore si interroga sul rapporto tra identità, diritti e democrazia.

*The author deals with the relationship between identity, rights, and democracy.*

## 1. Propositi

Fino a che punto il diritto, coi suoi strumenti di garanzia, dovrebbe accompagnare la ricerca del senso del proprio sé che sempre caratterizza i processi di individuazione delle identità? Questa mi pare oggi la questione del rapporto fra identità, diritti e democrazia. Non quella del se, ma del fino a che punto, il diritto debba almeno garantire i percorsi di ricerca delle identità.

Dopo aver giustificato l'affermazione che i processi di individuazione delle identità di cui parleremo sono sempre caratterizzati da una ricerca del senso del proprio sé, darò conto del contesto nel quale la questione del riconoscimento delle identità è oggi prospettata a legislatori e a giudici quale questione di riconoscimento di un diritto fondamentale all'identità. Leggerò in particolare la vicenda nel prisma del principio democratico, indicando a quali condizioni l'inclinazione del dibattito sull'identità si può considerare un aspetto di crescita e non di regressione della convivenza<sup>1</sup>.

---

\* Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, "Sapienza" Università di Roma. Relazione al Convegno "Populismi, identità personali, diritti fondamentali" ospitato da "Sapienza" Università di Roma in data 30.09.2022. Contributo non sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 Un incontro su "Populismi, identità personali, diritti fondamentali" mi consentirà così di affrontare congiuntamente temi cui ho di recente dedicato distinta attenzione. Si tratta della Relazione al Convegno di Napoli del 3-4 dicembre 2021 dell'Associazione italiana dei costituzionalisti su "Diritto di essere se stessi" e "pieno sviluppo della persona umana", in Rivista telematica dell'AIC, 9 dicembre 2021, e di *The Double Fiction of the People*, in G. Amato, B. Barbisan and C. Pinelli (eds.), *Rule*

## 2. Chi parla di identità?

Un esame delle accezioni di identità equivale ormai ad addentrarsi in una giungla da cui è difficile uscire. Fortunatamente, ai fini di questo contributo basterà seguire l'invito a differenziare l'uso della nozione di identità da parte degli studiosi di scienze sociali che se ne occupano sul piano analitico da quello che ne fanno i soggetti individuali e collettivi quando discutono della propria identità sul piano operativo<sup>2</sup>. I primi rilevano la molteplicità che contrassegna ogni identità e gli sforzi dei soggetti per occultarla ricorrendo a finzioni, mentre da questi ultimi la molteplicità è avvertita "come una minaccia costante di dissolvimento" alla quale reagiscono "accogliendo l'esigenza di disporre di una struttura permanente e unitaria"<sup>3</sup>.

Va detto che gli studiosi di scienze sociali che si occupano dei comportamenti e delle tendenze dei soggetti individuali e collettivi in termini di dover essere morale o giuridico, non possono ritenersi parte in causa più degli altri, non discutendo della propria identità sul piano operativo.

La distinzione consente di impostare una ricerca, che in forza del suo carattere giuridico non si può fermare ad aspetti teorici ma richiede una considerazione di dibattiti e battaglie politiche, casi giurisprudenziali e comunque esperienze vissute. Per esempio, la tesi secondo cui "si può benissimo fare a meno della 'identità personale' come tratto reale degli esseri umani anche se si riconosce in loro una qualche continuità fisica e connessione psicologica e dunque una qualche individualità"<sup>4</sup>, appare palesemente dissociata da quanti propongono di discutere, e soprattutto di far valere, la propria identità sul piano operativo. Avvertenza che non comporta affatto un'adesione alla tendenza più o meno consapevole a restaurare concezioni metafisiche o ontologiche dell'identità, soprattutto sociale, che nel corso del Novecento erano state contestate da molte parti e con più argomenti<sup>5</sup>.

Anche la nozione di riconoscimento dell'identità si presta a venire esaminata alla luce della distinzione suddetta. Possiamo guardare alle teorie del riconoscimento, a partire da quella che, in polemica con la filosofia di ispirazione aristotelica, Hegel incentrò sull'individuazione dei soggetti non in base alla loro identità ma alla loro intrinseca relazione con l'alterità<sup>6</sup>, per continuare con la filosofia scozzese, nella quale la contestazione di quella classica passava non solo dall'ascrizione al soggetto di un carattere relazionale ma anche dalla rottura della sua unità, in particolare con la teoria dello spettatore imparziale di Adam Smith<sup>7</sup>. Ma in una prospettiva giuridica, il confronto fra queste e altre teorie risulterà perlomeno più utile se condotto alla luce delle richieste di riconoscimento giuridico avanzate da soggetti individuali e collettivi.

A questo proposito si è nettamente differenziata una richiesta di riconoscimento della propria cultura, o di propri diritti, che tira in ballo soltanto "l'esistenza sociale di un soggetto", da quella della propria identità:

*"I "noi" non possono mai rinunciare alla richiesta del loro riconoscimento, senza il quale verrebbe compromessa la loro esistenza sociale; ma se in vista di ciò tirano fuori questioni di "identità", significa che intendono rafforzare le loro richieste di riconoscimento con armi e motivazioni particolari,*

---

of *Law vs Majoritarian Democracy*, Oxford, Hart, 2021, 137 ss.

2 F. Remotti, *L'ossessione identitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2010, 42.

3 Op. e loco cit.

4 E. Lecaldano, *Identità personale. Storia e critica di un'idea*, Carocci, Roma, 2021, 94.

5 E. Lecaldano, *Identità personale*, cit., 183-184.

6 Cfr. F. Remotti, *L'ossessione identitaria*, cit., 89.

7 Cfr. D.D. Raphael, *The Impartial Spectator. Adam Smith's Moral Philosophy*, Oxford, OUP, 2007, particolarmente 48-49 per il raffronto fra lo spettatore imparziale e il Super-Io di Freud.

quelle che la logica dell'identità – se così possiamo esprimerci – pone a disposizione in termini tanto di difesa quanto di offesa. Una richiesta di riconoscimento fatta senza coinvolgere l'identità è di per sé una richiesta assai meno perentoria, molto più interlocutoria e disponibile agli accordi, alla negoziazione, alla convivenza: è infatti una richiesta che può riguardare una molteplicità di aspetti e di situazioni, di diritti, di caratteri particolari o di privilegi. Una richiesta di riconoscimento dell'identità pone invece la questione in termini totali e assoluti, del tipo o tutto o niente<sup>8</sup>.

Da questa premessa può muovere l'analisi del recente moltiplicarsi delle domande di riconoscimento di identità da parte di soggetti individuali e soprattutto collettivi. Domande consistenti nel richiedere a pubblici poteri, legislatori e giudici, il riconoscimento di un diritto fondamentale all'identità, in quanto tale in grado di assorbire quello di singoli diritti.

### 3. La dicotomia natura/cultura e la funzione del legislatore

“Una linea netta correva tra *Al di là del bene e del male* di Nietzsche e l'affermazione del giudice della Corte suprema degli Stati Uniti Anthony Kennedy, nella sentenza del 1992 sul caso giudiziario *Planned Parenthood* contro *Casey*, secondo cui la libertà è ‘il diritto di definire il proprio concetto dell'esistenza, del significato, dell'universo e del mistero della vita umana’<sup>9</sup>.

È lecito dubitare che si tratti di una linea netta. Intanto, il brano di *Casey* così prosegue: “Le credenze intorno a tali questioni non potrebbero definire gli attributi della personalità se fossero formate sotto la costrizione dello Stato”<sup>10</sup>. L'accento batte inequivocabilmente sulla libertà dallo Stato secondo il concetto di autodeterminazione proprio di John Stuart Mill, che costituì il postulato filosofico del diritto alla *privacy* costruito dalla Corte Suprema. E soprattutto in *Casey* la Corte era stata chiamata a rispondere alle diffuse contestazioni rivolte a *Roe v. Wade* (1973), in particolare sulla ammissibilità di un diritto ad abortire che, pur potendo comportare un'impegnativa opera di definizione della libertà nei termini indicati dal *Justice Kennedy*, stenta a rientrare fra i casi di richiesta di riconoscimento dell'identità in termini assoluti.

In queste condizioni appare quantomeno forzato il paragone con Nietzsche, per il quale la morte di Dio equivaleva ad ampliare l'autonomia degli uomini fino a consentire loro di creare la legge morale che preferivano<sup>11</sup>. Il paragone diventa più credibile quando, in anni a noi più vicini, si affaceranno istanze di riconoscimento giuridico di identità affidato in esclusiva al suo titolare, in questo equipolenti al riconoscimento di una legge morale creata da ciascuno.

Si è detto che il diritto al *gender* “demistifica l'idea di natura che i giuristi hanno codificato e considera la persona un unicum composto di corpo e psiche, dando prevalenza all'atto di autodeterminazione del singolo che, assecondando le sue inclinazioni naturali, manifesta la volontà di cambiare il sesso corporeo-anagrafico nell'altro sesso psicologicamente più consono”<sup>12</sup>. Quell'idea di natura codificata dai giuristi appare però superata almeno da quando la Corte costituzionale rigettò una legge sulla rettificazione delle attribuzioni di sesso con l'argomento che riconosceva il diritto di ciascuno di ricomporre “l'equilibrio tra soma e psiche” (sent.n. 161 del 1985), senza contare più risalenti notissime interpretazioni evolutive della nozione costituzionale di famiglia come “società naturale fondata sul

8 F. Remotti, *L'ossessione identitaria*, cit., 94-95.

9 F. Fukuyama, *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, Torino, UTET, 2019, 70.

10 505 U.S. 853, *Planned Parenthood v. Casey* (1992).

11 V. ancora F. Fukuyama, *Identità*, cit., 69.

12 G. Alpa, *Il diritto di essere se stessi*, Milano, La nave di Teseo, 2021, 251.

matrimonio”, nonché la giurisprudenza che anche in nome della libertà di autodeterminazione ha superato una visione della morte come “tramonto naturale” anche in riferimento a pazienti in stato di coma irreversibile tenuti in vita artificialmente (Cass., Sez. I, civ., n. 21748 del 2007).

La questione posta (anche) dal diritto al *gender* non consiste pertanto nel demistificare una certa idea di natura ormai ampiamente demistificata. Piuttosto, consisterà nel ridiscutere potenzialmente qualunque idea di natura, nella misura in cui neghi del tutto la naturalità dei ruoli assegnati in nome della cultura di cui ciascuno è espressione: come avviene quando si considera il sesso come una costruzione sociale che non avrebbe nulla di oggettivo, essendo solo assegnato alla nascita<sup>13</sup>.

Non si tratta però di un approdo obbligato. La contestazione della tradizionale idea di natura ben può consistere anzitutto, infatti, nel ridiscutere l’irriducibilità della dicotomia natura/cultura, in base all’assunto che in ciascuno di noi si presentano sempre reciprocamente intrecciate<sup>14</sup>. La questione è allo stato estremamente controversa fra gli stessi protagonisti del dibattito sul *gender*<sup>15</sup>. E non bisogna essere seguaci della teoria habermasiana della democrazia deliberativa per confutare le buone ragioni di un intervento legislativo compiuto nel corso della controversia, con l’ovvio risultato di deviarne forzatamente il corso se non di bloccarla<sup>16</sup>.

#### 4. La risposta della giurisprudenza costituzionale

Nella giurisprudenza costituzionale il riconoscimento del diritto all’identità di genere “quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale” protetto dagli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, viene sì esplicitamente affermato nelle sentenze nn. 221 del 2015 e 180 del 2017. Dove però si chiarisce che “ciò non esclude affatto, ma anzi avvalorata, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato”. Per cui, “escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione”, la Corte rileva “come l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere.”

Anche in una recente proposta di valutare le leggi restrittive del diritto all’identità personale secondo il paradigma del paternalismo, il criterio discrezionale fondamentale viene rinvenuto nella previ-

13 È la nota posizione di J. Butler, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità*, Bari-Roma, Laterza, 2013, 13 ss.

14 Peraltro non è pacifica neanche la riconducibilità del sesso alla natura e del genere alla cultura (v.ad es. I. Fanlo Cortés, *Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere*, in *GenIUS*, 2021, n. 2, 41).

15 V. ad es. il dibattito fra M.S.Sapegno, T.Pitch e P.Marcasciano, *Sesso e genere: la posta in gioco*, in *MicroMega*, 4/2021, 121 ss.

16 In tal senso E. Olivito, “Non è eguaglianza quella che fa dell’uomo la mia misura”, in *Costituzionalismo.it*, Quaderno n. 3, *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive al confronto*, Atti del Seminario di Roma, 26 novembre 2021, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 110.

sione di “un accertamento delle reali condizioni del soggetto”, la cui assenza condurrebbe “a classificazioni normative manifestamente arbitrarie” anche quando riferite a soggetti vulnerabili<sup>17</sup>. Ebbene la giurisprudenza sull’identità di genere supera il test, nella misura in cui esclude l’ammissibilità di ogni presunzione assoluta all’atto della qualificazione legislativa delle condizioni del soggetto.

Neanche in altri casi il diritto di essere se stessi viene fatto consistere in un diritto di definire in via esclusiva le proprie scelte ultime, sebbene riguardino singoli diritti di libertà, non accompagnati dalla pretesa di ascrivere effetti giuridici alla solitaria individuazione della propria identità. Si tratta dei casi dell’aiuto al suicidio (ord.n. 207 del 2018 e sent.n. 242 del 2019), della prostituzione volontaria (sent.n. 141 del 2019), e della maternità surrogata (sentt.nn. 272 del 2017 e 33 del 2021).

Indipendentemente dalle differenti soluzioni, gli argomenti adoperati dalla Corte riflettono un tipo di interpretazione costituzionale strettamente connessa a una certa visione del processo di formazione dell’identità. Dove il limite posto all’autodeterminazione non deriva da un bilanciamento con un altro principio costituzionale, ma da una individuazione degli effetti delle interferenze di terzi sulla formazione dell’identità di chi reclama il diritto all’autodeterminazione. Si tratta di un’argomentazione orientata alle conseguenze<sup>18</sup>, che appare legata a una nozione relazionale della persona.

Come il diritto di essere se stessi in senso integralmente antipaternalistico corrisponde a una visione assoluta dei diritti fondamentali, così la nozione relazionale della persona apre la via a un’interpretazione orientata alle conseguenze del loro esercizio. La Corte distingue la sfera interna da quella esterna nel continuo processo di formazione dell’identità, anche per ridurre i danni che la seconda può arrecare alla prima. Come è stato scritto parlando di laicità, “Non si tratta di governare la interiorità dell’individuo, sì piuttosto di proteggerla dalle insidie e dai soprusi che possono venirle dall’esterno, a cagione del contegno pratico [...] di altre persone umane che pretendano di premere oltre il lecito sulla coscienza del soggetto”<sup>19</sup>.

## 5. Conseguenze dell’antipaternalismo integrale

Una preoccupazione del genere è estranea agli antipaternalisti integrali. Costoro non si arrestano neanche di fronte all’ipotesi che l’autodeterminazione inneschi un processo di autodistruzione, in base al postulato che mai lo stato può pretendere di decidere al posto mio ciò che è bene, o anche male, per me<sup>20</sup>.

Se la coerenza di questa posizione non è in discussione, lo è la premessa da cui muove, che in quanto riferita solo al rapporto individuo-stato oblitera la dimensione relazionale, e con essa i circuiti intersoggettivi e le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo. Il che non può venire ignorato quando l’individuo reclama un riconoscimento giuridico della propria identità, se non altro per non vanificare l’articolazione per sfere di esplicazione della persona che nell’ordito costituzionale corrispondono alle complementari prospettazioni ricavabili dagli artt. 2 e 3 secondo comma<sup>21</sup>.

D’altra parte l’antipaternalismo integrale si manifesta oggi in rivendicazioni delle identità di ge-

17 P.F. Bresciani, *Prospettive sulla legge paternalista come categoria giuridica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2021, 247.

18 Per un primo problematico inquadramento, L. Mengoni, *L’argomentazione orientata alle conseguenze*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1994, 1 ss.

19 P. Bellini, *Il diritto d’essere se stessi. Discorrendo dell’idea di laicità*, Torino, Giappichelli, 2007, 110, sub (9).

20 V. ad es. G. Maniaci, *Contro il paternalismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 2012, 98.

21 Sul punto sia consentito il rinvio a C. Pinelli, “Diritto di essere se stessi” e “pieno sviluppo della persona umana”, cit.

nere come “dimensioni radicalmente costruite, anzi ‘create’”, che a differenza delle accezioni di identità sviluppatasi nella seconda metà del XX secolo, prescindono da “una sorta di gestione sociale della loro accettabilità”, avendo a che vedere con “una più radicale autoattribuzione di identità in cui la consapevolezza che si realizza di se stessi è del tutto disponibile al nostro giudizio”<sup>22</sup>.

“Ciò che fa problema”, prosegue questo autore,

“è la connessione tra la tesi di una completa disponibilità della ricostruzione narrativa della propria identità e la pretesa che questa forma narrativa sia in grado di catturare effettivamente quella che è l’identità reale degli esseri umani [.....] La nostra storia personale, anche se non riducibile a qualche forma di identità stretta, è sicuramente l’esito in un modo più o meno ampio di varie influenze sociali provenienti dai gruppi di cui facciamo parte. Proprio questa collocazione è la radice dei riconoscimenti di valore che vengono rivolti alla nostra identità. Si tratta tra l’altro di influenze che rendono la nostra identità – anche nella forma più debole della consapevolezza del proprio io o sé – qualcosa che non possiamo creare integralmente e che dunque non è completamente disponibile. Proprio la revisione della nozione di identità tanto personale quanto sociale che si è realizzata negli ultimi secoli non permette più di dare credibilità alla pretesa che una qualche narrazione possa catturare la nostra vera e reale identità”<sup>23</sup>.

## 6. Le pretese esclusiviste di definizione dell’identità

La pretesa “che una qualche narrazione possa catturare la nostra vera e reale identità” accomuna una parte dei sostenitori del diritto al *gender* ai populistici. Sebbene la richiesta dei primi di mantenere sempre aperto il processo di individuazione della propria identità sia opposta alla pretesa dei populistici di possederne una fissa e inscalfibile, comune agli uni e agli altri rimane il rifiuto di qualsiasi apporto di terzi a tale individuazione in nome di una versione mitica dell’identità. Proprio una pretesa comunque esclusivista all’autodefinizione può spiegare come mai la demistificazione del mondo che è altro da sé – si tratti della tradizione democratica sconfessata quale rivestimento del potere delle élite o dei movimenti di emancipazione sessuale ritenuti ancora legati alla dicotomia maschio/femmina – porta a una nuova finzione, che occulta le divisioni interne al corpo elettorale o al soggetto individuale.

Il parallelismo si riallaccia in parte alla tesi secondo cui con la globalizzazione sarebbero emersi tanto un “individualismo illimitato” quanto un “comunitarismo endogamico”<sup>24</sup>. A parte l’ipotesi che il bisogno di comunità sarebbe stata la conseguenza dell’affermarsi di un individualismo atomistico, succeduto a quello prometeico della prima modernità e a quello narcisistico della postmodernità<sup>25</sup>, sembra significativo che l’ossessione identitaria venga anche qui caratterizzata dalla perdita di legami sociali, e che la via d’uscita in termini normativi consista nel puntare su “un soggetto che si riconosce

22 E. Lecaldano, *Identità personale*, cit., 238-239.

23 E. Lecaldano, *Identità personale*, cit., 240-241.

24 E. Pulcini, *La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale*, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, 11.

25 E. Pulcini, *La cura del mondo*, cit., 13. In termini solo parzialmente diversi F. Rigotti, *L’era del singolo*, Torino, Einaudi, 2021, 35, osserva che il “sovranoismo psichico” dell’io narcisista corrisponde al “sovranoismo politico” dei movimenti identitari, che esalta l’identità collettiva di un popolo.

costitutivamente in relazione”, e “capace dunque di responsabilità”<sup>26</sup>.

La prospettiva è stata declinata alla luce del principio di eguaglianza, pur sulla premessa di “una tensione tra esperienza giuridica ed esperienza comune” di cui anche la qualificazione giuridica dell’identità di genere è espressione<sup>27</sup>. L’introduzione del concetto di genere consentirebbe da un lato di gettare luce sulla discriminazione, dall’altro di disarticolargli dalla differenza cogliendovi “la componente specifica dell’autodeterminazione intesa non come autonomia astratta bensì situata secondo specifiche coordinate di relazione”<sup>28</sup>. Solo “se la costruzione e la reinterpretazione soggettiva della (propria) differenza [.....] avviene necessariamente nel confronto e nella *relazione*”, diventa possibile rivendicare uno spazio di agibilità politica tramite una “ricerca di alleanze funzionali alla condivisione delle identità, alla convivenza tra di esse, alla costruzione di coesione sociale”<sup>29</sup>. Aggiungerei che, muovendo dalla natura relazionale dei processi di costruzione dell’identità individuale, e dal limite che implica per l’autodeterminazione, la ragione per considerare la qualificazione giuridica come un momento di perdurante tensione con l’esperienza comune non ha nulla a che vedere con un divieto posto dall’alto all’autoattribuzione di un diritto: è la stessa pretesa esclusivista a una consacrazione formale a mostrare l’intento di monopolizzare un processo di costruzione dell’identità che nella realtà non dipende solo dal singolo individuo.

## 7. Il ruolo del diritto fra ossessioni identitarie e regressioni costituzionali

Quanto detto va oltre il dibattito sull’identità di genere, investendo l’intero arco dei rapporti fra identità, diritti e democrazia. Riferendo il paradigma relazionale alla formazione delle identità, potremo infatti considerare la democrazia un regime che incorpora il principio di libertà come dover essere della convivenza organizzata, non meno che come fondamento dei diritti del singolo individuo. Oltre a recuperare la dimensione sociale della libertà contro un individualismo atomistico sempre in agguato, l’ipotesi consente di cogliere un tratto differenziale della democrazia costituzionale dal populismo per una via finora poco battuta.

Nella prima l’accettazione del contributo altrui alla formazione dell’identità individuale non è un omaggio alla virtù, ma la condizione per impostare un discorso realistico sulla consistenza del tessuto pluralistico a partire dal grado di consapevolezza sociale del nesso fra pluralismo e libertà. Le difficoltà di raccordare le identità ai diritti e viceversa possono derivare da qui, più che dai bilanciamenti da effettuare in giurisprudenza o da una intrattabilità politica delle questioni. Per questo in democrazia le relazioni fra identità e diritti possono diventare difficili, pur restando necessarie.

L’ossessione identitaria dei populistici deve invece negare il pluralismo come fatto, prima ancora che come valore. Nella loro rappresentazione della realtà, un’articolazione pluralistica della società, con le sue diversità, mette pericolosamente a nudo la finzione che sta dietro alla narrazione del popolo omogeneo. Finzione che può peraltro resistere ricorrendo ad armi molto più sofisticate della censura e della repressione, oggi offerte a profusione sulla scena mediatica e soprattutto in rete.

Anche per tale via si può avviare, o si può alimentare, quella “regressione costituzionale” di recente sperimentata in parecchi Paesi anche europei, che sfugge alla dicotomia novecentesca fra demo-

26 E. Pulcini, *La cura del mondo*, cit., 20.

27 A. Schillaci, *Tra eguaglianza e differenza: alla ricerca di alleanze possibili*, in *Uguaglianza o differenza di genere?*, cit., 252.

28 A. Schillaci, *Tra eguaglianza e differenza*, cit., 254.

29 A. Schillaci, *Tra eguaglianza e differenza*, cit., 257.

crazia costituzionale e totalitarismo. Contrariamente alle “regressioni autoritarie”, caratterizzate da un improvviso cambiamento di regime dovuto a un colpo di stato militare o all’uso abnorme dei poteri di emergenza, molto frequenti fino al XX secolo, le “regressioni costituzionali” deriverebbero da un declino lento, incrementale e endogeno della qualità delle elezioni, dei diritti di parola e di associazione, e del principio di legalità, col risultato di offuscare la percezione collettiva che la democrazia è in pericolo, e di rendere più costosa e meno efficace la resistenza al consolidamento antidemocratico del potere politico<sup>30</sup>.

Queste regressioni non potrebbero realizzarsi senza una progressiva corruzione dei legami sociali che facevano affidamento sulla reciproca libertà dei cittadini, anche se costoro continuano a votare e non sono fisicamente minacciati nell’uso dei loro diritti. L’ossessione per le identità individuali e collettive, quando non è alle origini di quell’opera di corruzione, si salda con essa: abbatte i ponti che c’erano e costruisce nuovi muri secondo linee estranee, più che contrarie, alle democrazie costituzionali.

---

<sup>30</sup> A. Huq and T. Ginsburg, *How to Lose a Constitutional Democracy*, 65 *University of California Law Review*. 78 (2018), 117 ss.